

4.0.1000/1

SPOSETTI

All'emendamento 4.0.1000, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali sopresse e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità, ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionanti per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma».

4.0.1000/2

D'ALÌ

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di una sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, con risorse proprie, e senza nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad inserire nel ruolo di dirigente il personale appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver superato, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un concorso pubblico per titoli ed esami per il quale è previsto il possesso di laurea magistrale, o equipollente;

b) aver superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprirlo provvisoriamente, ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia Fiscale e dell'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) aver svolto nella pubblica amministrazione un'esperienza professionale con la qualifica di funzionario, per almeno dieci anni, con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso un'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi;

e) aver ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto, di cui al punto d), valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive».

Consequentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI

All'emendamento 4.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «le agenzie fiscali sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato»;

b) il secondo ed il terzo periodo del comma 1 sono soppressi;

c) il comma 2 è così sostituito: «in relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. Per la copertura dei costi concernenti l'istituzione dell'area intermedia le agenzie fiscali attingono ai risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve essere destinato ad economia di bilancio».

4.0.1000/4

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «le agenzie fiscali» con le seguenti: «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/5

BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le seguenti parole: «sono autorizzate ad» con le parole: «devono»;

b) sostituire le parole: «a indire» con le seguenti: «devono indire» nonché, sopprimere le parole: «per un corrispondente numero di posti»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di posti dato dalla differenza tra il numero di posti previsto dalle procedure concorsuali annullate e il numero dei vincitori e degli idonei di altre procedure concorsuali a posti dirigenziali già espletate dalla pubblica amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora trovato collocazione. Questi ultimi saranno assunti per primi e, solo ad esaurimento delle relative graduatorie, verrà indetta procedura concorsuale per coprire i posti dirigenziali eventualmente ancora mancanti».

Consequentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

4.0.1000/6

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In ogni caso, rispetto all'avvio dei concorsi di cui al primo periodo, deve sempre essere data priorità ai vincitori e idonei di altri concorsi a dirigente, già espletati nell'ambito della pubblica amministrazione, alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché, in base alle professionalità richieste, ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, con priorità per il riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56».

4.0.1000/7

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», sopprimere il comma 2.

4.0.1000/8

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. In relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita,

nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. All'onere derivante dal presente comma, le agenzie fiscali provvedono mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento dei predetti risparmi deve essere destinato ad economia di bilancio».

4.0.1000/9

FRAVEZZI, ZELLER, ROMANO, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazioni delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

4.0.1000/10

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di

attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

4.0.1000/11

MILO

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento e di contrasto alle frodi, ai dipendenti delle Agenzie fiscali cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, dalla data di entrata in vigore la legge di conversione del presente decreto legge è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento economico».